



COMUNE DI ANGIARI

PROVINCIA DI VERONA

C.F. 82003290234 – P.IVA 01275970232

Tel. 0442 97007 Fax 98210

PIAZZA MUNICIPIO, 441 37050 ANGIARI

REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE E L'UTILIZZO DI IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE

Approvato con deliberazione n. 28 del Consiglio Comunale in data 23.07.2009

SOMMARIO

Art.1- Finalità e definizioni	pag. 3
Art.2- Ambito di applicazione	pag. 3
Art.3- Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di video sorveglianza	pag. 4
Art.4- Titolare	pag. 5
Art.5- Responsabile	pag. 5
Art.6- Incaricati del trattamento	pag. 6
Art.7- Manutenzione impianti	pag. 6
Art.8- Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali	pag. 6
Art.9- Informativa	pag. 7
Art.10- Avvio trattamento dati personali	pag. 7
Art.11- Cessazione	pag. 7
Art.12- Diritti dell'interessato	pag. 8
Art.13- Sicurezza dei dati	pag. 8
Art.14- Modalità e limiti all'utilizzabilità di dati personali	pag. 8
Art.15-Tutela	pag. 11
Art.16 - Provvedimenti attuativi	pag.11
Art. 17- Norma di rinvio	pag.11
Art.18- Pubblicità Regolamento	pag.11
Art.19- Entrata in vigore	pag.11
Allegato "1" – Cautele da adottare per i dati video ripresi	pag.12
Allegato "2" - Procedura per l'accesso alle immagini	pag.13
"fac-simile" richiesta di accesso a videoregistrazioni	pag.14
"fac-simile" reclamo	pag.15
foglio tipo per il registro degli accessi alla visione delle immagini video registrate	pag.16
Allegato "3" - elenco delle telecamere e delle zone video sorvegliate	pag.16
Allegato "4" - Analisi dei rischi che incombono sui dati Misure in essere da adottare	pag.16

Art. 1

Finalità e definizioni

Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza sul territorio urbano di Angiari, gestito ed impiegato dal Comune di Angiari – Corpo di Polizia Locale – si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale e soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.

Per quanto non risulta essere dettagliatamente disciplinato nel presente Regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali ed ai provvedimenti del Garante in materia di videosorveglianza.

Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a) per “**banca dati** “, il complesso di dati personali presso l'ufficio della Polizia Locale, e trattato esclusivamente mediante riprese videoregistrate, che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere interessano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto eventuali;
- b) per “ **trattamento** “, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolti con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;
- c) per “ **dato personale** “ , qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche direttamente, e rilevati con trattamenti di suoni ed immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- d) per “ **titolare** “, l'Ente Comune di Angiari, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e) per “ **responsabile** “, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento di dati personali;
- f) per “ **interessato** “, la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- g) per “ **comunicazione** “, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- h) per “ **diffusione** “, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per “ **dato anonimo** “, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- j) per “ **blocco** “, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Art. 2

Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza, attivato sul territorio urbano del Comune di Angiari e gestito dall'ufficio del Corpo Polizia Locale dell'Unione Comuni Destra Adige.

Art.3

Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza

Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito della attivazione di un impianto di videosorveglianza.

Le immagini video riprese dalle telecamere sono gestite dal Comando Polizia Locale tramite una infrastruttura di rete geografica dedicato esclusivamente a questo servizio, in sistema wireless, con trasmissione digitale criptata dei dati.

Il sistema non è collegato ad altri sistemi né ad alcuna rete pubblica di telecomunicazioni, non è pertanto accessibile da altre periferiche.

Presso la centrale operativa è possibile visualizzare le immagini trasmesse da tutte le telecamere, brandeggiare (in orizzontale e verticale) e zoommare . In caso di stretta necessità sarà anche possibile visualizzare le registrazioni delle telecamere stesse.

Le finalità istituzionali del suddetto impianto, del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Angiari, sono finalizzate:

- a) a supportare, in caso di manifesta necessità, le forze dell'ordine nel prevenire, scoraggiare gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini;
- b) a tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento del patrimonio pubblico;
- c) rilevare situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica, consentendo l'intervento degli operatori;
- d) al controllo di determinate aree;

tutelando in tal modo coloro che più necessitano di attenzione: bambini, giovani e anziani, garantendo un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate.

Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali, rilevati mediante le riprese televisive, e che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interesseranno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.

Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art.4 dello Statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione comunale, di altre Amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Sarà cura del responsabile del trattamento sorvegliare le scene inquadrare affinché le telecamere non riprendano luoghi di lavoro anche se temporanei, come ad esempio cantieri stradali o edili, giardini durante la cura delle piante da parte dei giardinieri, sedi stradali durante la pulizia periodica o il ritiro dei rifiuti solidi, luoghi presidiati dalle forze dell'ordine, compreso il personale della Polizia Locale. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

I dati acquisiti non potranno essere utilizzati per l'irrogazione di sanzioni per infrazioni al Codice della Strada.

L'attività di videosorveglianza deve raccogliere solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando (quando non indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa vanno quindi stabilite in modo conseguente a quanto qui precisato.

La possibilità di avere in tempo reale dati e immagini costituisce uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti che la Polizia Locale svolge quotidianamente. Con questi scopi si vogliono tutelare le fasce più deboli della popolazione e cioè i bambini, giovani e anziani, garantendo quindi un certo grado di sicurezza negli ambienti circostanti la Stazione, le scuole, i parchi gioco e altri luoghi di aggregazione.

L'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni che sono assoggettate dalla legge sulla privacy ad un regime di tipo particolare.

Art.4

Titolare

Il titolare del trattamento dei dati mediante visione e registrazione delle immagini delle telecamere è, ai sensi dell'art. 28 del Codice in materia di protezione dei dati personali, il Legale rappresentante dell'Ente.

Il titolare deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza per impedire appropriazioni o usi indebiti dei dati.

Art. 5

Responsabile

Il responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 29 del Codice in materia di protezione dei dati personali, è il Comandante della Polizia Locale.

Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle presenti disposizioni.

Il responsabile del trattamento dovrà attuare tutte le precauzioni di natura tecnica, procedurale ed organizzativa per garantire il rispetto di trattamento secondo le legge e le misure di sicurezza per impedire usi impropri dei dati.

In particolare, dovrà individuare gli eventuali settori di ripresa delle telecamere che possono insistere su aree private, ad elevato rischio di violazione della privacy, e provvedere al loro oscuramento di ripresa.

Per ogni singola zona soggetta a videosorveglianza potranno essere anche individuate delle zone da "oscurare", cioè potrà essere inibita la visualizzazione di particolari siti in maniera elettronica, opzione definita "Privacy Zone" (per esempio non potrà essere possibile effettuare la visualizzazione di ambiti "assolutamente privati" come finestre di abitazioni ed altro), ciò potrà avvenire anche su richiesta di singoli soggetti.

Il responsabile vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi perseguiti dal Comune e alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia ed in particolare alle eventuali disposizioni impartite dall'Autorità

Garante per la protezione dei dati personali.

Egli custodisce le chiavi dell'armadio destinato alla conservazione delle registrazioni nonché le password per l'utilizzo del sistema.

Il Responsabile della gestione e del trattamento, impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti.

Il responsabile del trattamento dovrà tenere un registro dell'impianto dove annotare gli accessi al sistema, i dati eventualmente assunti e quant'altro ritenga di annotare. Il tutto da lui sottoscritto.

Art. 6

Incaricati del trattamento

Potranno essere individuati dal titolare o dal responsabile come incaricati del trattamento, ai sensi dell'art. 30 del Codice in materia di protezione dei dati personali, e quindi autorizzati ad utilizzare gli impianti e a visionare le registrazioni, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, ulteriori soggetti appositamente formati tra il personale del Comune di Angiari.

Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.

Nello svolgimento della attività, volta alla prevenzione dei crimini e tutela del patrimonio tramite il sistema di videosorveglianza, gli incaricati devono scrupolosamente osservare i principi di liceità, necessità e proporzionalità, limitando i dettagli delle immagini alle reali necessità, predisponendo eventuali automatismi di ripresa (tour e/o preposizionamenti) avendo cura di evitare luoghi ed accessi privati, luoghi di lavoro, luoghi di culto, alberghi, ospedali, ecc.

Gli incaricati sono obbligati a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato.

L'accesso alle immagini registrate deve essere effettuato esclusivamente in caso di eventi criminosi o di danni al patrimonio comunale.

In nessun caso, i dati trattati, devono essere diffusi o comunicati a terzi, salvo che si tratti di indagini giudiziarie o di polizia.

La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 7

Manutenzione impianti

Ai fini dell'efficienza e manutenzione degli impianti, il Comune di Angiari, si avvale della collaborazione di ditta esterna svolgente prestazioni strumentali e subordinate alle scelte del titolare del trattamento, in quanto fornitore/manutentore del sistema di videosorveglianza.

Art. 8

Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

I dati personali oggetto di trattamento vengono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art.3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
- c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali gli stessi sono raccolti o successivamente trattati;
- d) conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 6°;

I dati personali sono ricavati attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza.

Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali

dell'impianto attivato di cui al suddetto art. 3 I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso l'ufficio di Polizia Locale. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su disco fisso del computer. Le telecamere hanno le caratteristiche descritte in apposita relazione rilasciata dalla ditta installatrice, conservate agli atti del Comune.

Tali caratteristiche tecniche sono tali da consentire un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa.

Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: registrazione su hard disk delle immagini video provenienti dalle telecamere sul territorio comunale.

I dati trattati interessano pertanto soggetti e/o mezzi di trasporto che transiteranno nelle aree videosorvegliate.

Le immagini verranno conservate per un massimo di 7 giorni, successivi alla registrazione, sul server di registrazione posizionato presso il Comune di Angiari, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.

Il sistema impiegato è programmato in modo da operare al momento prefissato la cancellazione automatica delle immagini, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.

In caso di cessazione di un trattamento, per qualsiasi causa, i dati personali saranno distrutti.

Art. 9

Informativa

Il Comune di Angiari, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, provvederà ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente in prossimità delle strade, parchi e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere.

Tale supporto con l'informativa deve essere collocata nei luoghi ripresi o nelle immediate vicinanze, non necessariamente a contatto con le telecamere;

deve avere un formato ed un posizionamento chiaramente visibile e può inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati se le immagini sono solo visionate o anche registrate.

Il Comune di Angiari si obbliga ad attivare una efficace campagna di informazione e comunicazione alla cittadinanza nelle modalità che riterrà più opportune.

Tramite il sito web dell'Amministrazione verranno pubblicizzate le procedure di funzionamento del sistema, i servizi attivati, i diritti, i doveri e le modalità di accesso dei cittadini, anche in relazione alla legge sulla privacy.

Art. 10

Avvio trattamento dati personali

Il Comune di Angiari, nella persona del responsabile del trattamento, si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, con un congruo anticipo di giorni, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.

Art. 11

Cessazione

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del presente trattamento i dati personali saranno distrutti.

Art. 12

Diritti dell'interessato

In relazione al trattamento dei dati personali, è assicurato agli interessati identificabili l'effettivo esercizio dei propri diritti, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento e di ottenere l'interruzione di un trattamento illecito, in specie quando non sono adottate idonee misure di sicurezza o il sistema è utilizzato da persone non debitamente autorizzate.

La risposta da una richiesta di accesso a dati conservati deve riguardare tutti quelli attinenti alla persona istante identificabile e può comprendere eventuali dati riferiti a terzi, solo nei limiti previsti dalla Legge. A tal fine può essere opportuno che la verifica dell'identità del richiedente avvenga mediante esibizione o allegazione di un documento di riconoscimento che evidenzia un'immagine riconoscibile dell'interessato.

Art. 13

Sicurezza dei dati

I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi presso la sala controllo, dove è custodito il server con l'hard disk per la videoregistrazione digitale.

A questi locali può accedere, oltre al titolare del trattamento, solo ed esclusivamente il responsabile e gli incaricati del trattamento, indicati ai precedenti artt. 5, 6 e 7 istruiti sull'utilizzo dell'impianto e sul trattamento dei dati.

Previa presenza del responsabile del trattamento, o incaricati, è ammesso l'accesso anche alla ditta autorizzata per eventuali interventi di manutenzione.

La sala di controllo è ubicata in locali non accessibili al pubblico nella parte adibita al controllo.

I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione, salvo espressa richiesta dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.

La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Angiari a favore di soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento.

In mancanza di tale norma, la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 39, comma 2 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196.

Non si considera comunicazione la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

Art. 14

Modalità e limiti alla utilizzabilità di dati personali

Le prescrizioni del presente Regolamento hanno come presupposto il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità e alla protezione dei dati personali, con riguardo, per quanto qui interessa, anche alla libertà di circolazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, nel rispetto dei seguenti principi, di cui al provvedimento del Garante del 29 aprile 2004;

Principio di liceità

Il trattamento dei dati attraverso sistemi di videosorveglianza è possibile solo se è fondato su uno dei presupposti di liceità che il Codice prevede per gli organi pubblici.

La videosorveglianza deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati, di quanto prescritto da altre disposizioni di legge da osservare in caso di installazione di apparecchi audiovisivi.

Vanno richiamate al riguardo le norme vigenti dell'ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, di tutela della dignità, dell'immagine e degli altri luoghi cui è riconosciuta analoga tutela.

Appare inoltre evidente la necessità del rispetto delle norme del Codice Penale che vietano le intercettazioni di comunicazioni e conversazioni.

Principio di necessità

Poiché l'installazione di un sistema di videosorveglianza comporta in sostanza l'introduzione di un vincolo per il cittadino, ovvero di una limitazione e comunque di un condizionamento, va applicato il principio di necessità e, quindi, va escluso ogni uso superfluo ed evitati eccessi e ridondanze.

Ciascun sistema informativo e il relativo programma informatico vanno conformati già in origine in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi. Il software va configurato anche in modo da cancellare periodicamente e automaticamente i dati registrati.

Se non è osservato il principio di necessità riguardante le installazioni delle apparecchiature, l'attività di videosorveglianza non è lecita.

Principio di proporzionalità

Nel commisurare la necessità di un sistema al grado di rischio presente in concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree di attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorre un'effettiva esigenza di deterrenza, come quando, ad esempio, le telecamere vengono installate solo per meri fini di apparenza e di prestigio.

Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi.

Non va adottata la scelta semplicemente meno costosa o meno complicata o di più rapida attuazione, che potrebbe non tener conto dell'impatto sui diritti degli altri cittadini o di chi abbia diversi legittimi interessi.

Non risulta di regola giustificata un'attività di videosorveglianza rivolta non al controllo di eventi, situazioni e avvenimenti, ma a fini promozionali-turistici o pubblicitari, attraverso web cam o cameras-on-line che rendano identificabili i soggetti ripresi.

Anche l'installazione meramente dimostrativa o artefatta di telecamere non funzionanti o per finzione, anche se non comporta trattamento di dati personali, può determinare forme di condizionamento nei movimenti e nei comportamenti delle persone in luoghi pubblici e privati e pertanto può essere legittimamente oggetto di contestazione.

La videosorveglianza è, quindi, lecita solo se è rispettato il cosiddetto principio di proporzionalità. Sia nella scelta se e quali apparecchiature di ripresa installare, sia nelle varie fasi del trattamento.

Il principio di cui trattasi consente margini di libertà nella valutazione da parte del titolare del trattamento ma non comporta scelte del tutto discrezionali e insindacabili.

Il titolare del trattamento, prima di installare un impianto di videosorveglianza, deve valutare, obiettivamente e con un approccio selettivo, se l'utilizzazione ipotizzata sia in concreto realmente proporzionata agli scopi prefissi e legittimamente perseguibili.

Si evita così un'ingerenza ingiustificata nei diritti e nelle libertà fondamentali degli altri interessati.

Come si è detto la proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento, per esempio quando si deve stabilire:

se sia sufficiente, ai fini della sicurezza, rilevare immagini che non rendono identificabili i singoli cittadini, anche tramite ingrandimenti;

se sia realmente essenziale ai fini prefissi raccogliere immagini dettagliate;

la dislocazione, l'angolo visuale, l'uso di zoom automatici e le tipologie – fisse o mobili – delle apparecchiature;

quali dati rilevare, se registrarli o meno, se avvalersi di una rete di comunicazione o creare una banca di dati, indicizzarla, utilizzare funzioni di fermo-immagine o tecnologie digitali, abbinare altre informazioni o interconnettere il sistema con altri gestiti dallo stesso titolare o da terzi;

la durata dell'eventuale conservazione, che, comunque, deve essere sempre temporanea. In applicazione del predetto principio, va altresì delimitata rigorosamente:

anche presso luoghi pubblici o aperti al pubblico, quando sia legittimo ed effettivo interesse per particolari finalità, la ripresa di luoghi privati o di accessi a edifici;

l'utilizzazione di specifiche soluzioni quali il collegamento ad appositi "centri" cui inviare segnali di allarme sonoro o visivo, oppure l'adozione di interventi automatici per effetto di meccanismi o sistemi automatizzati d'allarme (chiusura accessi, afflusso di personale di vigilanza, etc.), tenendo anche conto che in caso di trattamenti volti a definire profili o personalità degli interessati la normativa in materia prevede ulteriori garanzie;

l'eventuale duplicazione delle immagini registrate;

la creazione di una banca dati quando, per le finalità perseguite, è sufficiente installare un sistema a circuito chiuso di sola visione delle immagini, senza registrazione (esempio per il monitoraggio del traffico o per il controllo del flusso ad uno sportello pubblico.

Principio di finalità

Gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi (*art.11, comma 1° lett.b), del Codice*). Ciò comporta che il titolare possa perseguire solo finalità di sua pertinenza.

Si è invece constatato che taluni soggetti pubblici e privati si propongono abusivamente, quale scopo della videosorveglianza, finalità di sicurezza pubblica, prevenzione o accertamento dei reati che invece competono solo ad organi giudiziari o di polizia giudiziaria oppure a forze armate o di polizia.

Sono invece diversi i casi in cui i sistemi di videosorveglianza sono in realtà introdotti come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o che hanno lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.

In ogni caso, possono essere perseguite solo finalità determinate e rese trasparenti, ossia direttamente conoscibili attraverso adeguate comunicazioni e cartelli di avvertimento al pubblico (fatta salva l'eventuale attività di acquisizione di dati disposta da organi giudiziari

o di polizia giudiziaria), e non finalità generiche o indeterminate, tanto più quando esse siano incompatibili con gli scopi che vanno esplicitamente dichiarati e legittimamente perseguiti. Le finalità così individuate devono essere correttamente riportate nell'informativa.

Art. 15

Tutela

Per quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dal Codice e dalla normativa in materia.

Art. 16

Provvedimenti attuativi

Compete alla Giunta comunale l'assunzione di provvedimenti attuativi conseguenti al presente Regolamento, in particolare la predisposizione dell'elenco dei siti di ripresa, la fissazione degli orari delle registrazioni, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente regolamento.

Compete altresì all'Amministrazione comunale la ricerca di forme di collaborazione con le autorità di polizia specificamente preposte, tali da rendere il sistema di videosorveglianza massimamente funzionale alle finalità individuate e allo stesso tempo evitare improprie ingerenze in settori di esclusiva competenza delle forze dell'ordine.

Art. 17

Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alla Legge, ai suoi provvedimenti di attuazione, alle decisioni del Garante, e ad ogni altra normativa vigente, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia.

Art. 18

Pubblicità del Regolamento

Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 19

Entrata in vigore

Il presente Regolamento, dopo l'esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale che lo approva, è pubblicato per quindici giorni all'Albo pretorio ed entra in vigore il giorno successivo all'ultima pubblicazione.

ALLEGATO “1”

CAUTELE DA ADOTTARE PER I DATI VIDEORIPRESI

1. Il/i monitor/s degli impianti di videosorveglianza devono essere collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.
2. L'accesso alle immagini da parte del Responsabile e degli incaricati del trattamento deve limitarsi alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui vengono a conoscenza, mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, devono essere ignorate.
3. Nel caso le immagini siano conservate per una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di un organo di polizia giudiziaria, i relativi supporti (CD o DVD) devono essere custoditi, per la durata della conservazione, in un armadio (o simile struttura) dotato di serratura, apribile solo dal Responsabile e degli incaricati del trattamento.
4. La cancellazione delle immagini dovrà avvenire preferibilmente mediante il nuovo utilizzo del supporto; comunque le operazioni di cancellazione dovranno essere effettuate sul luogo di lavoro.
5. Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, dovrà essere distrutto in modo che non possa essere più utilizzabile, né che possano essere recuperati dati in esso presenti.
6. l'accesso alle immagini è consentito solo:
 - al Titolare del trattamento
 - al Responsabile ed agli incaricati dello specifico trattamento;
 - per indagini delle autorità giudiziarie o di polizia;
 - all'Amministratore di Sistema del Comune di Angiari e alla ditta fornitrice dell'impianto nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione;
 - al terzo, debitamente autorizzato, in quanto oggetto delle riprese.
7. Nel caso di accesso alle immagini per indagini delle autorità giudiziarie o di polizia, occorrerà comunque l'autorizzazione da parte del Responsabile del trattamento o del Titolare.
8. Nel caso di accesso alle immagini del terzo, debitamente autorizzato, questi dovrà avere visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente; al fine di evitare l'accesso ad immagini riguardanti altri soggetti, dovrà essere utilizzata, da parte dell'incaricato al trattamento, una schermatura del video, tramite apposito strumento.
9. Tutti gli accessi dovranno essere registrati mediante l'annotazione di apposito registro, predisposto secondo lo schema qui allegato, nel quale dovranno comunque essere riportati:
 - la data e l'ora dell'accesso;
 - l'identificazione del terzo autorizzato
 - gli estremi dell'autorizzazione all'accesso.
10. Non possono essere rilasciate copie delle immagini registrate, salvo in caso di applicabilità di apposito programma oscuratore.

ALLEGATO “2”

PROCEDURA PER L'ACCESSO ALLE IMMAGINI

1. La persona interessata ad accedere alle immagini deve avanzare apposita istanza al Responsabile del trattamento, indicato nell'informativa.
2. L'istanza deve indicare a quale impianto di videosorveglianza si fa riferimento.
3. Nel caso le immagini di possibile interesse non siano oggetto di conservazione, di ciò dovrà essere data formale comunicazione al richiedente.
4. Nel caso le immagini di possibile interesse siano oggetto di conservazione, il richiedente dovrà fornire altresì ulteriori indicazioni, finalizzate a facilitare il reperimento delle immagini stesse, tra cui:
 - il giorno e l'ora in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa, - indicazioni sull'abbigliamento indossato, accessori ed altri elementi, - presenza di altre persone,
 - attività svolta durante le riprese.
5. Nel caso tali indicazioni manchino, o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente.
6. Il responsabile del trattamento accerterà l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano.
7. Nel caso il richiedente intenda sporgere reclamo, dovrà presentare apposita istanza, indirizzata al responsabile del trattamento, indicando i motivi del reclamo.

FAC – SIMILE RICHIESTA DI ACCESSO A VIDEOREGISTRAZIONI

Il sottoscritto, identificato tramite, ai sensi della vigente normativa in materia di privacy richiede di esercitare il diritto di accesso alle immagini video che potrebbero aver registrato dati personali a sé stesso afferenti.

Per permettere di individuare tali immagini nell'archivio video, fornisce le seguenti informazioni:

1. luogo o luoghi di possibile ripresa

.....

2. data di possibile ripresa

3. fascia oraria di possibile ripresa (approssimazione di 30 minuti)

4. abbigliamento al momento della possibile ripresa

.....

5. accessori (borse, ombrelli, carrozzine, animali al guinzaglio, altri oggetti)

.....

6. presenza di accompagnatori (indicare numero, sesso, sommaria descrizione)

.....

7. attività svolta durante la ripresa

.....

.....

.....

Recapito (o contatto telefonico) per eventuali ulteriori approfondimenti

.....

.....

In fede.

(luogo e data)

(firma)

PARTE DA CONSEGNARE AL RICHIEDENTE

In data alle ore il/la Sig./Sig.ra

Ha avanzato richiesta di accesso a videoregistrazioni, ai sensi della vigente normativa in materia di privacy.
(firma del ricevente la richiesta)

FAC – SIMILE RECLAMO

Al Responsabile trattamento dei dati

.....
Il/La sottoscritto/a, che aveva presentato in data
presso una richiesta di accesso alle immagini
video che potrebbero aver registrato miei dati personali presenta reclamo per i seguenti
motivi

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Recapito (o contatto telefonico) per eventuali ulteriori approfondimenti

.....
.....

In fede.

(luogo e data)

(firma)

FOGLIO TIPO PER IL REGISTRO DEGLI ACCESSI ALLA VISIONE DELLE IMMAGINI VIDEOREGISTRATE.

Nome e Cognome

Documento identità

Estremi

autorizzazione

Ora di entrata

Ora di uscita

Dichiarazione

Dichiaro di mantenere l'assoluta riservatezza su qualunque dato personale di cui possa essere venuto a conoscenza durante la permanenza nel locale, ai sensi della vigente normativa sulla privacy.
Dichiaro di mantenere l'assoluta riservatezza su qualunque dato personale di cui possa essere venuto a conoscenza durante la permanenza nel locale, ai sensi della vigente normativa sulla privacy.

Firma e data